

COPIA

DELIBERAZIONE N. 24

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

**DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2013 -**

L'anno **Duemilatredici**, addì **Ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** c/o Sala Giunta c/o la Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
FIORESI CLAUDIO BACILIERI OTTORINO VIGNALI MARCO GUALANDI GIAN CARLO MASINA ISABELLA CAVICCHI ANGELO BANDIERA DANTE BARBIERI NEDA LANDI FRANCESCO GARDENGHI BIANCAROSA PAVANI DAVIDE ORI SILVANO MAZZANTI DONATELLA	MENEGATTI STEFANO DE MARIA PAOLO CIOTTARIELLO CHRISTIAN GANZAROLI FRANCESCO
TOTALE PRESENTI N. 13	TOTALE ASSENTI N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri: MASINA ISABELLA, PAVANI DAVIDE, VIGNALI MARCO

In copia a:

Capo Settore Segreteria Affari Generali	[]	Capo Settore Finanza e Bilancio	[]
Servizio Segreteria/Contratti	[]	Servizio Tributi/IVA/Economato	[]
Servizio Protocollo/Archivio	[]	Servizio Personale	[]
Servizio Cultura/Scuola/Sport	[]	Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	[]
Servizio Stato Civile/Anagrafe	[]	Servizio LL.PP./Manutenzioni	[]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa	[]	Servizio Tecnico ed Urbanistica	[]
Servizio Alno/Notifiche	[]	Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va	[]
Servizio Polizia Municipale	[]	Servizio SUAP	[]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, dall'anno 2012 all'anno 2014;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell'articolo sopracitato;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che prevede:

- 1) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;
- 2) la previsione d una riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolando ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato, con la possibilità di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Vista la risoluzione n. 5/DF, del 28.03.2013, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede:

- 1) che i Comuni possono aumentare l'aliquota degli immobili ad uso produttivo di categoria "D", sino a 0,3 punti percentuali. In questo caso il maggior gettito IMU è destinato al Comune stesso, ritenendo esclusa però la facoltà da parte dei Comuni di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili.
- 2) Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale "D" la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione ad esclusione dei fabbricati indicati al punto precedente;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari a 0,4 per cento e sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio purché non venga stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visti gli artt. 2 e 3 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 26.09.2012, i quali prevedono di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, i seguenti immobili:

- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Visto l'art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, che dispone che nelle more di una complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, è sospeso per le seguenti categoria di Immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/2 e A/9;
- b) - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, unità immobiliari assegnate dagli ex IACP;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui agli articoli 13, c. 4, 5 e 8, del D.L. 201/2011.

Considerato che l'art. 2 del D.L. n. 54 del 21.05.2013 dispone una norma di salvaguardia nel caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, stabilendo il versamento della prima rata per il 16 di settembre 2013;

Vista la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fornisce chiarimenti relativamente all'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 giugno 2013 e ulteriormente prorogato al 30/09/2013 con L. 06/06/2013 n. 64;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno di imposta 2013, devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché trasmessa per la pubblicazione nel predetto sito informatico entro il termine previsto dalla normativa vigente. Il versamento della prima rata dell'IMU dell'anno 2013 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è effettuato, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito nel termine previsto dalla normativa vigente;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 27.06.2013, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema del progetto di bilancio di previsione 2013 e i relativi allegati;

Viste le stime di gettito elaborate da Servizio Tributi del Comune;

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio, mantenere il livello di erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2013 e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, considerate le stime operate sulla base delle banche dati disponibili, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale stabilite dalla legge e deliberare le aliquote per l'imposta municipale propria, così come di seguito indicato:

- 1) 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze ;
- 2) 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) 0,76 per cento stabilita al comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201, per i seguenti immobili:
 - terreni agricoli;
 - fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3),;
- 4) 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri inerenti l'argomento in esame sono stati riportati in forma unificata nell'ambito della deliberazione inerente alla Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale", di cui al precedente punto 3) all'Ordine del Giorno dell'odierna seduta;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato l'esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9 – astenuti: nessuno – contrari n. 4 (Consiglieri Gardenghi Biancarosa, Pavani Davide, Ori Silvano, Mazzanti Donatella)

DELIBERA

- 1) di approvare per l'annualità 2013 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria, anticipata in via sperimentale dal D.L. 201/201 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito indicato:

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze	0,45%
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
- aliquota terreni agricoli	0,76%
– - aliquota fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali	

e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3) 0,76%

- aliquota per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti 1,06%

5. di stabilire per l'anno 2013, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. di stabilire, per l'anno 2013, che la detrazione di cui alla lettera precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 400 euro;
7. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
8. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune;

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9 – astenuti: nessuno – contrari n. 4 (Consiglieri Gardenghi Biancarosa, Pavani Davide, Ori Silvano, Mazzanti Donatella)

l'immediata eseguibilità dell'atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: **DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 -**

Parere del Responsabile Servizio Tributi;

Visto, si esprime il parere in ordine alla **regolarità tecnica: parere favorevole;**

Il 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Amati Eugenia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in ordine alla **regolarità contabile: parere favorevole.**

Il 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Claudio Fioresi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì 30-07-2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Corti Cristiana

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola